CAMERA DEI DEPUTATI N. 2482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESI, MURA, PORCINO, PIFFARI, DI STANISLAO, ANIELLO FORMISANO, PALADINI, CAMBURSANO, EVANGELISTI, PORFIDIA, FAVIA, DI GIUSEPPE, MONAI

Introduzione dell'articolo 44-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e modifica all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ricorsi giurisdizionali proposti dai consiglieri comunali o provinciali avverso gli atti amministrativi emanati dai rispettivi enti

Presentata il 27 maggio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, successivamente confluite nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se da una parte hanno ampliato le competenze degli organi di governo degli enti locali, hanno tuttavia, dall'altra parte, diminuito gli strumenti posti a tutela dei diritti delle minoranze consiliari. Infatti, sono state modificate le norme relative al controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, individuando le materie da sottoporre all'organo regionale di controllo e restringendo solo ad alcune fattispecie la possibilità di iniziativa da parte dei consiglieri di opposizione.

Dall'esame di questo quadro normativo risulta che, tanto più dopo il venir meno dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, i consiglieri comunali e provinciali di opposizione non dispongono di adeguati strumenti di tutela nei

confronti di disposizioni illegittime approvate dalla maggioranza consiliare. Un esempio è dato dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale, previsto dall'articolo 318 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

I consiglieri comunali o provinciali hanno solamente la possibilità di proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale che, oltre ad essere assai oneroso, è soggetto ai tempi lunghi della giustizia amministrativa.

Con la presente proposta di legge si prevede che nei ricorsi proposti dai consiglieri comunali o provinciali avverso gli atti amministrativi emanati dai rispettivi enti locali, il presidente del tribunale amministrativo regionale, se ritiene ad un primo esame che il ricorso è legittimo, dispone che le spese legali del procedimento sostenute dal ricorrente siano rimborsate dallo stesso locale.

Inoltre, si stabilisce l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del ricorso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 44-*bis*. – *(Ricorsi giurisdizionali proposti dai consiglieri avverso gli atti amministrativi emanati dai rispettivi enti)*. – *1*. Nei ricorsi proposti dai consiglieri comunali o provinciali avverso gli atti amministrativi emanati dai rispettivi enti locali, il presidente del tribunale amministrativo regionale, se ad un primo esame ritiene fondato il ricorso, pone a carico dell'ente locale le spese legali del procedimento sostenute dal ricorrente ».

ART. 2.

1. Al comma 6-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i ricorsi proposti dai consiglieri comunali o provinciali avverso gli atti amministrativi emanati dai rispettivi enti locali ».

€ 0,35

16PDL0029330